

CONVENZIONE

TRA

Agenzia di Tutela della Salute della Montagna

E

Fondazione Pio Istituto Pavoni

per lo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. n. 19/2007

Tra l' **Agenzia di Tutela della Salute della Montagna** (di seguito per brevità ATS) con sede a Sondrio Via Nazario Sauro n. 38 Codice Fiscale e Partita IVA n. 00988200143 rappresentata dal Direttore Generale Dr.ssa Lorella Cecconami nata a Torrita di Siena (SI) in data 09/08/1959, domiciliata per la carica presso la sede ATS

e

l'ente erogatore qualificato **Fondazione Pio Istituto Pavoni** (di seguito per brevità denominato "Ente"), con sede legale in Brescia (BS) via Nicostrato Castellini n. 7 Tel. 03043170 con sede operativa in Brescia (BS) via Nicostrato Castellini n. 7 Tel. 03043170

Codice Fiscale 80011410174 partita IVA 01789230172 iscritto nella sezione A dell'elenco degli Enti erogatori qualificati per l'erogazione degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, nella persona del suo legale rappresentante Mario Rinaldini nato a Sale Marasino (BS) il 23/04/1953 e residente a Brescia in via Lombardia n. 22 abilitato alla sottoscrizione del presente atto;

VISTA

- la DGR n. 1567/2019 che ha approvato l'Avviso tipo "Avviso per l'aggiornamento dell'elenco degli enti erogatori qualificati per lo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. n. 19/2007" per l'anno scolastico 2019/2020;
- l'atto n. 289 del 15/05/2019 dell' ATS con cui è stato approvato l'elenco aggiornato degli enti erogatori qualificati risultati idonei;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Svolgimento degli interventi di inclusione scolastica in base a quanto determinato dall'art.5 della presente convenzione.

ART. 2 - DURATA

La convenzione ha durata per l'anno scolastico 2019- 2020.

ART. 3 – REQUISITI DELL'ENTE

L'Ente dichiara di possedere tutti i requisiti dichiarati e valutati in fase di domanda di ammissione all'elenco.

ART. 4 - RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

L'ATS individua quale responsabile della corretta attuazione della convenzione il Sig. Mario Rinaldini cui l'Ente si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

L'ente individua quale responsabile della corretta attuazione della convenzione il Sig. Mario Rinaldini cui l'ATS si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ENTE

L'Ente si impegna a:

- concordare con il destinatario il percorso e definire e sottoscrivere il PI con la famiglia
- richiedere all'ATS la validazione della presa in carico e del piano individuale dello studente attraverso il sistema SIAGE
- impiegare per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità (secondo i requisiti indicati nell'avviso) utili alla corretta gestione dell'attività, ed in misura adeguata ecc.
- ad applicare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e di categoria e condizioni economiche e normative integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'ATS o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell'attività
- a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy
- a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo

previsti dalle DGR pertinenti e atti successivi.

L'Ente inoltre è obbligato a:

- non percepire altri finanziamenti da organismi pubblici per i medesimi interventi a favore degli stessi destinatari per le attività di inclusione scolastica previste nel piano
- restituire entro 60 giorni eventuali somme indebitamente percepite, qualora a seguito delle attività di verifica e controllo si rilevassero irregolarità nella realizzazione del Piano individuale
- restituire entro 60 giorni eventuali somme percepite in più a seguito di interruzione del servizio a vario titolo.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'ATS

L'ATS si impegna:

- a validare la presa in carico e il piano individuale dello studente da parte dell'Ente Erogatore Qualificato attraverso il sistema SIAGE
- a riconoscere per lo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica, oggetto della presente convenzione, i corrispondenti valori come da Piano individuale, previa verifica della documentazione attestante l'avvenuta corretta esecuzione del servizio e la spesa sostenuta, entro 60 giorni dalla data di emissione della richiesta nel sistema informativo SIAGE
- ad effettuare il pagamento, secondo le scadenze previste nelle Linee Guida, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica o della nota di addebito per coloro che non hanno la partita IVA

- a versare all'Ente gli interessi di legge, in caso di ritardi nei pagamenti non giustificati da inadempimenti da parte dell'Ente erogatore qualificato nella presentazione della documentazione necessaria per la verifica.

ART. 7 – VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione l'ATS effettua gli opportuni controlli per verificare i risultati raggiunti ed il mantenimento dei requisiti dichiarati dall'ente.

ART. 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs 101/18, l'ATS e l'Ente Erogatore qualificato sono titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione della presente convenzione. Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dal Reg. UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs 101/18 e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ART. 9 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione può essere risolta nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a grave inadempimento;

ART. 10 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Sondrio.

ART. 11 - SPESE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è esente da imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'art 27 bis della tabella allegata al DPR 642/1972.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso.

ART. 12 – RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto confermato e sottoscritto

Per l'ATS della Montagna

Il Direttore Generale: Dr.ssa Lorella Cecconami

Per l'Ente Fondazione Pio Istituto Pavoni

Il Legale Rappresentante: Mario Rinaldini